

TI_GERICHTE 12.2014.54 vom 25. Februar 2015

TI Tribunale d'appello, 2015-02-25, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_12.2014.54

FR: TI_GERICHTE 12.2014.54 du 25 février 2015

IT: TI_GERICHTE 12.2014.54 del 25 febbraio 2015

Regeste

Appalto, lavori di giardiniere, apprezzamento delle prove testimoniali

Erwägungen

E. 1

lett. a CPC sono impugnabili mediante appello le decisioni finali e incidentali di prima istanza. Le decisioni pronunciate in controversie patrimoniali sono appellabili unicamente se il valore litigioso secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione è di almeno fr. 10'000.- (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto, la decisione impugnata è una decisione finale di prima istanza, in una vertenza con un valore superiore a fr. 10'000.-. Pacifica è dunque l'appellabilità del giudizio impugnato. La tempestività del gravame è data, l'appello 6 marzo 2014 essendo stato inoltrato nel termine di 30 giorni di cui all'art. 311 cpv. 1 CPC (DTF 137 III 127, cons. 2), a partire dalla data di notificazione della decisione impugnata. La risposta 14 aprile 2014 della controparte è tempestiva, tenuto conto che la notifica è avvenuta il 17 marzo 2014 (art. 312 cpv. 2 CPC).

E. 2

Nella fattispecie il Pretore ha accertato che la convenuta era la committente dei lavori eseguiti dall'attrice, fondandosi sulle deposizioni di alcuni testi, da lui ritenuti maggiormente probanti rispetto alla deposizione del teste R_____, all'epoca "compagno di vita" della convenuta e interessato alla vertenza. Ha poi rilevato che la convenuta aveva sollevato solo contestazioni generiche sull'ammontare delle pretese dell'attrice, per altro non riprese nelle conclusioni, e ha pertanto accolto la petizione, condannando la convenuta al versamento di fr. 16'674.70 e fr. 4'119.70, convalidando il sequestro n. _____ sui fondi n. _____ e rigettando l'opposizione interposta dall'escussa al PE n. _____ dell'UE di Lugano.

E. 3

Con l'appello possono essere censurati l'errata applicazione del diritto e l'errato accertamento dei fatti (art. 310 CPC). L'art. 157 CPC stabilisce che il giudice fonda il proprio convincimento apprezzando liberamente le prove. Secondo la giurisprudenza del Tribunale federale l'accertamento dei fatti rispettivamente la valutazione delle prove sono da ritenersi arbitrarie e contrarie all'art. 9 della Costituzione federale in casi circoscritti, più precisamente quando il giudice non ha manifestamente riconosciuto il senso e la portata di un mezzo di prova, oppure quando ha ommesso di prendere in considerazione, senza un motivo oggettivo, un mezzo di prova importante e determinante per la decisione, ed infine quando è giunto a conclusioni insostenibili sulla base dei fatti accertati (DTF 140 III 266).

E. 4

L'appellante censura un'errata applicazione del diritto ed un errato accertamento dei fatti da parte del Pretore. Questi avrebbe basato la sua decisione esclusivamente su alcune parti delle testimonianze rilasciate da F_____, M_____, P_____ e della deposizione del membro del consiglio di amministrazione dell'attrice, W_____, mentre non avrebbe considerato la documentazione agli atti ed in particolare le dichiarazioni del teste R_____. Le considerazioni di prima istanza violerebbero la dottrina e la giurisprudenza in materia di apprezzamento delle prove che il giudice è tenuto a rispettare alla luce in particolare dell'art. 157 CPC.

E. 4.1

L'appellante non ha sostanziato in concreto in che cosa consisterebbe l'errato accertamento dei fatti e l'errata applicazione del diritto per rapporto alla valutazione delle prove compiuta dal primo giudice. Piuttosto le sue censure si sono limitate ad esporre i legami che i testimoni F_____, M_____, P_____ e W_____ hanno con l'attrice, per giungere alla conclusione che le loro dichiarazioni non dovrebbero ritenersi del tutto indipendenti e il Pretore non avrebbe pertanto dovuto prenderle in considerazione. Questa motivazione non rappresenta, da sola, una censura concludente, in quanto si tratta di una valutazione del tutto personale che non trova alcun riscontro agli atti. L'appellante si è limitata ad esporre per quale motivo la sua personale rappresentazione dei fatti andrebbe preferita alla valutazione delle prove operata del Pretore. Il fatto che le conclusioni alle quali è giunto il primo giudice non corrispondano con quelle dell'appellante non costituisce una valida motivazione ai sensi dell'art. 311 CPC (DTF 137 III 226, pag. 234, 140 III 264 pagg. 266-267).

E. 4.2

L'appellante sostiene per la prima volta in questa sede che la maggior parte dei testi sentiti nel corso dell'istruttoria erano poco attendibili perché strettamente legati all'attrice. In prima sede essa non si era opposta all'assunzione di tali testimoni, né ne aveva messo in dubbio l'imparzialità (cfr. verbale di udienza del 31 agosto 2011, pag. 2). Nel corso delle varie audizioni dei testimoni la convenuta ha avuto la possibilità di porre loro domande concludenti e precise (art. 173 CPC) per far emergere un potenziale interesse nell'esito della causa, tale da privare del valore probatorio le deposizioni ritenute dubbie a posteriori. L'appellante non può essere seguita quando pretende che la sola deposizione del testimone R_____, tra l'altro definitosi "compagno di vita" della convenuta e anzi l'unico a dichiarare di avere un interesse nell'esito della causa (atto VIII, udienza 19 aprile 2012), possa sovvertire tutte le altre risultanze istruttorie, le quali, valutate nel loro complesso, conducono ad una conclusione univoca sulla fattispecie. Nell'ambito di un giudizio si può fare astrazione dal contenuto di una testimonianza se questa si trova in manifesta discordanza con quanto è desumibile dalle altre prove e testimonianze, tanto da apparire inveritiera e poco credibile. Ciò che si avvera nel caso di specie, dato che tutte le altre testimonianze rilasciate, eccetto quella, unica, di _____, convergono verso la medesima versione dei fatti. La conclusione del Pretore, che ha privilegiato le altre risultanze testimoniali vista la loro maggiore concludenza probatoria, regge dunque alle critiche.

E. 5

L'appellante contesta di essere stata committente dei lavori di giardinaggio e di avere personalmente incaricato la ditta attrice di eseguirli sulle sue proprietà a _____ . Tale

tesi non è stata dimostrata, ed è anzi emerso il contrario. Il teste F_____ ha riferito che la convenuta era cliente abituale e che le opere da eseguire venivano sempre discusse con lei e R_____, il quale fungeva da direzione lavori. Anche nel caso dei lavori elencati nei bollettini doc. B e C il teste ha riferito che la convenuta è stata committente e che gli accordi contrattuali e l'esecuzione sono avvenuti secondo le modalità usuali. I contatti con la ditta appaltatrice erano tenuti sia dalla convenuta sia dal suo compagno R_____ ed entrambi davano indicazioni su come eseguire i lavori. Il ruolo attivo avuto dalla convenuta risulta pure dalla testimonianza di P_____, la quale ha riferito di sapere che i contatti iniziali erano stati intavolati direttamente con la convenuta, la quale durante l'esecuzione dei lavori aveva pure telefonato diverse volte per discuterne con F_____.

E. 6

A detta dell'appellante (appello, pag. 6, punto 20) l'attrice sarebbe legata da un contratto di subappalto con la ditta P_____ SA, la quale fungeva da capomastro, o con R_____ SA, rappresentata da R_____, la quale dirigeva i lavori, mentre per parte sua sarebbe stata soltanto terza beneficiaria del contratto concluso, direttamente o tramite la P_____ SA, tra R_____ quale rappresentante della R_____ SA e l'attrice. Tale argomentazione era già stata esposta nelle conclusioni di prima istanza (atto X, punto 14, pag. 5) e accennata nelle osservazioni (atto III, pag. 5, sesto paragrafo). Dall'istruttoria non è però emerso alcun elemento probatorio a suffragio di questa ricostruzione dei fatti. Il teste R_____, che più di altri doveva conoscere esattamente le eventuali relazioni contrattuali instauratesi tra la convenuta e le citate società terze, si è limitato a riferire che "sono stato io a nome della R_____ a commissionare i lavori che la parte attrice ha svolto presso la Villa C_____ di _____", senza però chiarire in che termini e a che titolo, e senza riferire dell'esistenza di eventuali contratti di appalto rispettivamente subappalto così come esposto dalla convenuta nelle sue argomentazioni. Il teste F_____ ha per contro spiegato, in modo chiaro, per quale motivo l'acconto di fr. 15'000.- era stato pagato da P_____. Egli ha riferito: "ricordo che effettivamente come indicato nella fattura in doc. E abbiamo incassato un acconto di fr. 15'000 dalla P_____ SA. In quella occasione la signora AP 1 mi aveva in concreto chiesto un piacere. La medesima infatti sosteneva di avanzare una sorta di credito nei confronti di P_____ e avrebbe preferito che fosse questa società a saldare le nostre prestazioni. La stessa mi aveva peraltro garantito che comunque quanto da noi eseguito sarebbe stato pagato da lei nell'ipotesi in cui P_____ non avesse onorato la fattura. Per questo motivo abbiamo modificato su richiesta della AP 1 la fattura a P_____. Quest'ultima peraltro dopo il versamento del primo acconto di fr. 15'000.- non ha più pagato comunicandoci di non avere più soldi. Da lì abbiamo fatturato il resto alla signora AP 1 come per altro previsto dall'inizio". Anche la teste P_____ ha confermato le medesime circostanze. La versione dei fatti esposta dai due testi emerge anche nel sollecito di pagamento del 21 aprile 2009, indirizzato alla convenuta, nel quale si legge che "come da sua richiesta del 17.07.08, abbiamo ri-intestate e spedite le stesse fatture alla ditta P_____ SA di _____ per il pagamento, fermo restando che da parte sua vi era la garanzia dei pagamenti. A tutt'oggi abbiamo ricevuto da P_____ SA un solo acconto di fr. 15'000.-...La P_____ SA ci ha comunicato che è impossibilitata a saldare le fatture...", avverso al quale non risulta vi sia stata reazione della convenuta nel senso di contestarne il contenuto. Gli accenni del teste R_____ che, dato l'interesse in causa da lui stesso dichiarato, si devono vagliare con estrema prudenza, da soli non bastano

a chiarire eventuali dinamiche contrattuali tra società e convenuta. Nemmeno il teste F _____, già direttore di E _____, attivo però in un periodo precedente all'esecuzione dei lavori oggetto della vertenza (2006-2007), è stato chiaro al proposito, pur avendo riferito di "alcune compensazioni" che la società doveva effettuare, "per crediti detenuti dalla immobiliare del signor _____", tuttavia senza altri riscontri certi e documentati.

E. 7

Secondo l'appellante, l'attrice non avrebbe neppure fatto fronte in causa all'obbligo che le incombeva di provare la sussistenza e la congruità della pretesa. Tale argomentazione è tardiva (art. 317 CPC), in quanto non è mai stata sollevata in prima sede. Comunque i testi M _____ e F _____, come pure W _____, nella sua deposizione secondo l'art. 192 CPC, hanno confermato che i lavori elencati nei doc. B e C sono stati tutti eseguiti senza contestazione alcuna da parte della convenuta e di R _____. La sistemazione del giardino risale ai mesi di aprile-luglio 2008, mentre le fatture indirizzate alla convenuta portano la data del 30 maggio 2008 (doc. D) e del 17 luglio 2008 (doc. E). Da allora e fino all'inizio delle procedure esecutive e della causa di merito, non risulta che la convenuta abbia mai contestato di essere committente e la congruità delle fatture inviatele. Davanti al Pretore la convenuta ha poi ancora omesso di contestare la congruità della pretesa, lacuna che non può sanare in appello proponendo la tesi secondo la quale non avrebbe potuto esprimersi sull'entità del credito della controparte in quanto non avrebbe avuto alcun ruolo contrattuale. La convenuta ha ricevuto le fatture e ha preso conoscenza del loro ammontare, ciò che bastava per contestarle tempestivamente. Non è nemmeno necessaria, come invece pretende l'appellante, la produzione agli atti di un contratto scritto da parte dell'attrice. Per il contratto d'appalto non è prevista alcuna forma scritta (art. 363 CO), e l'obbligazione contrattuale può nascere anche in altra forma, sia verbalmente che per accordi concludenti. L'appaltatrice ha eseguito i lavori, quale sua prestazione contrattuale caratteristica, mentre la committente, non contestandoli, li ha riconosciuti e quindi è tenuta ad onorarli. Se ne deve dunque concludere che l'attrice ha provato il credito da essa vantato offrendo prove sufficienti, mentre la convenuta non è riuscita a portare la prova di quanto obiettato per opporsi alla petizione.

E. 8

Infine, l'appellante contesta l'accoglimento della pretesa di fr. 4'119.70 vantata dall'attrice per la rifusione di tasse e spese giudiziarie e legali della procedura di sequestro, esposte nel dettaglio ai doc. S, T e U prodotti agli atti. Il Pretore ha rilevato che sulle stesse spese, in sede di osservazioni (atto III, pag. 7), la convenuta ha proposto una contestazione del tutto generica senza motivazione alcuna, non più ripresa nelle conclusioni. In appello la convenuta ha sottolineato che con la decisione del 12 settembre 2011, il Pretore di Lugano, sezione 5, le aveva già posto a carico le tasse di giustizia e le spese per fr. 300.-, con l'obbligo di rifondere alla controparte fr. 500.- a titolo di ripetibili. La contestazione si rivela tardiva, poiché era stata lasciata cadere nelle conclusioni di causa, con la conseguenza che non può più essere riproposta in questa sede (art. 317 CPC). A ogni modo, la censura sarebbe infondata anche se si potesse vagliarla nel merito. Per stessa indicazione dell'appellante, infatti, la decisione di cui si prevale è stata emanata nell'incarto SO.2011.1502 (appello, pag. 9 punto 29), e quindi nell'ambito della procedura sommaria con la quale è stato confermato il sequestro n. _____, sulla base della verosimiglianza del credito (atto X, conclusioni convenuta, pag. 3, punto 8). Tale procedura, in virtù degli

art. 278 LEF e 251 let. a CPC, aveva per oggetto l'opposizione al decreto di sequestro rilasciato dalla stessa Pretura, sezione 5, e non la precedente procedura di pronuncia del sequestro in quanto tale. Le spese processuali e ripetibili attribuite nella decisione 12 settembre 2011 sono quindi relative alla decisione su opposizione al sequestro. Dalla documentazione prodotta agli atti dall'attrice, peraltro mai contestata in modo puntuale dalla convenuta, risultano invece le spese legali e tasse pagate dall'attrice per procedere al sequestro a tutela del suo credito. Le conclusioni del Pretore, che ha riconosciuto all'attrice il diritto al rimborso di tutte le spese sostenute per il sequestro nella misura pretesa (doc. S, T, U), reggerebbe dunque alla critica anche se l'appello fosse ricevibile su questo punto.

E. 9

Visto quanto precede, la decisione del Pretore regge alle critiche e va confermata. L'appello della convenuta deve dunque essere respinto. Gli oneri processuali per la procedura di appello, calcolati sulla base di un valore litigioso di complessivi fr. 20'794.40 oltre accessori (importo totale ottenuto dalla somma di fr. 16'674.70 oltre interessi, cfr. sentenza pretorile atto XIII, dispositivo punto 1.1, e di fr. 4'119.70, cfr. ibidem dispositivo punto 1.4), determinante anche ai fini di un eventuale ricorso al Tribunale federale, sono posti interamente a carico dell'appellante, risultata soccombente, che rifonderà all'attrice un'equa indennità per ripetibili. La tassa di giustizia di appello è stabilita in base ai criteri degli art. 2, 7, 8 e 13 LTG (nella versione in vigore dal 10 febbraio 2015, Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi, pag. 38 e 39). L'indennità ripetibile in favore dell'appellata è stata calcolata in applicazione dell'art. 11 del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (Rtar).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.